

## **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DELLA TUSCIA**

*ai sensi dell'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n°247, del Decreto del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018 n°17 come modificato dal D.M. del 5 novembre 2018 n. 133 e dal D.M. 9 giugno 2020 n. 80*

### **Premessa**

La Scuola Forense della Tuscia è stata istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e sue modificazioni, e cura ora l'organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato disciplinati dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n°247, secondo le modalità indicate nel Regolamento adottato con Decreto del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018 n°17 come modificato dal D.M. del 5.11.2018 n. 133 e dal D.M. 9 giugno 2020 n. 80 .

La Scuola Forense è articolazione interna all'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed è amministrata dagli organi dal medesimo nominati secondo lo Statuto approvato nella seduta del 27/09/2018.

La Scuola Forense esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto e al presente Regolamento, in sintonia con le finalità attribuite dalla Legge Professionale in materia di formazione per l'accesso alla professione e di aggiornamento professionale.

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo e non ha fini di lucro.

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Scuola Forense si prefigge lo scopo di formare i praticanti avvocati alla professione forense trasferendo loro - attraverso la frequenza di specifici corsi, stages e seminari didattici - i principi etici e deontologici, le competenze e le abilità specifiche di detta professione, nonché di prepararli a sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, aspirando ad integrare il tirocinio dei medesimi presso gli studi legali con un contributo formativo teorico e pratico, comprensivo della deontologia, dell'ordinamento e della previdenza forense, in coerenza con le previsioni dell'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012 n°243 e del Regolamento del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2018 n°17.

2. La Scuola Forense realizza i propri scopi istituzionali assicurando una formazione che abbia il contenuto specificato al successivo Art. 2.

3. La Scuola Forense della Tuscia ha le seguenti specifiche competenze:

- organizzare corsi di formazione e percorsi formativi per l'accesso alla professione di avvocato in armonia e nel rispetto delle vigenti normative e come disciplinate dall'Ordinamento della Professione Forense;
- organizzare congressi, seminari, convegni e viaggi studio;
- promuovere attività di studio e di ricerca nelle materie giuridiche, nonché promuovere qualsivoglia iniziativa finalizzata al miglioramento della professionalità e competenza dei praticanti avvocati.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, appostando appositi fondi in bilancio, finanzia annualmente la Scuola Forense per lo svolgimento delle attività di quest'ultima, anche in considerazione delle esigenze di programmazione delle attività. Mette altresì a disposizione della Scuola Forense gli ambienti, gli strumenti e i mezzi ritenuti necessari all'esercizio delle attività di quest'ultima.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo può finanziare l'attività della Scuola Forense anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di funzionamento della Scuola Forense e di formazione e aggiornamento professionale degli iscritti, senza alcun fine di carattere lucrativo.

#### **Art. 2 - Organi della Scuola.**

1. Organi della Scuola Forense, come previsto dallo Statuto, sono il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico. Tali organi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine di Viterbo secondo quanto previsto dallo Statuto della Scuola.

2. Il Consiglio Direttivo, sentito anche il Consiglio Scientifico, elabora il programma e controlla il funzionamento e gli esiti dell'attività didattica; individua i docenti cui affidare gli incarichi d'insegnamento e nomina i tutor, nonché gli eventuali collaboratori organizzativi ed amministrativi.

#### **Art. 3 - Contenuti del corso di formazione.**

1. Il corso di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, è articolato in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense.

2. Il corso deve assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

3. Il corso prevede, in conformità alle disposizioni della Legge Professionale e al Regolamento Ministero della Giustizia n.17 del 9.02.2018, approfondimenti - anche mediante lezioni interdisciplinari - nell'ambito delle seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c) ordinamento e deontologia forense;
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto del lavoro, diritto commerciale,
- h) diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea,
- i) diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- j) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- k) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della Legge Professionale, il corso verrà organizzato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

#### **Art. 4 - Destinatari del corso.**

1. Il corso è rivolto agli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Viterbo.

2. Nei limiti dei posti residui disponibili, sono ammessi anche gli iscritti ai Registri di altri Ordini Forensi, nonché coloro che, pur avendo assolto al predetto obbligo formativo, intendano comunque parteciparvi su base volontaria.

#### **Art. 5 - Durata del corso.**

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della Legge Professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della Legge Professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono comunque, consentite almeno ogni sei mesi.

2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo Ordine. L'Ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

#### **Art. 6 - Gratuità della Scuola Forense.**

1. La frequenza delle lezioni ordinarie della Scuola Forense è gratuita per gli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Viterbo, che sono tenuti a parteciparvi ai sensi dell'articolo 43 della legge n°247/12, durante i periodi di tirocinio di cui all'articolo 45 della medesima legge e ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della retta di iscrizione cui sono tenuti gli iscritti ai Registri di altri Ordini Forensi che intendono frequentare la Scuola Forense e coloro che intendano comunque parteciparvi su base volontaria, anche successivamente al rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

#### **Art. 7 - Verifiche intermedie e verifica finale.**

1. Al termine dei primi due semestri e alla conclusione del corso sono previste le verifiche di profitto, coerenti con le modalità indicate nell'articolo 43 della legge professionale 247/12 e nel Regolamento Ministeriale n°17/18 e successive modifiche che ne ha dato attuazione.

2. Le verifiche intermedie e finali si terranno rispettivamente nei mesi di aprile e ottobre.
3. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica.
4. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande.
5. Per il test intermedio sarà necessario rispondere correttamente ad almeno venti domande, mentre per il test finale la verifica di profitto si intenderà superata con la risposta esatta ad almeno ventisette domande.
6. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del Regolamento ministeriale n°17/18.
7. L'accesso alle verifiche intermedie è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni e delle attività costituenti il modulo semestrale. Il mancato raggiungimento della soglia di presenze minime, come pure il mancato superamento di una verifica intermedia, comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
8. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato raggiungimento della soglia di presenze minime, come pure il mancato superamento della verifica finale, impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della Legge Professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

**Art. 8 - Commissione interna per la valutazione delle verifiche intermedie e finale.**

1. Il Consiglio dell'Ordine designa la Commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43, comma 2, lettera d) della Legge Professionale che, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento n°17/18, provvederà a curare le verifiche di profitto intermedie e finale, dalla fase di verifica della presenza minima richiesta, fino alla correzione dei test.
2. I componenti della Commissione verranno scelti tra avvocati, magistrati e docenti universitari, anche in pensione, nel rispetto delle proporzioni che verranno indicate dal Ministero o dal CNF mediante apposite Linee Guida.
3. La Commissione, composta da cinque componenti titolari e da cinque componenti supplenti, dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due.
4. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

**Art. 9 - Docenti.**

1. I docenti della Scuola Forense vengono scelti tra avvocati, magistrati, ricercatori

e docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque tra professionisti funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.

3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

#### **Art. 10 - I tutor.**

4. I tutor sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra i nominativi dei colleghi che hanno manifestato interesse ad assumere l'incarico. Nella scelta il Consiglio valuterà i curricula presentati, il percorso professionale, la carriera universitaria e postuniversitaria, le precedenti esperienze didattiche nell'ambito della materia oggetto del tutorato. A parità di requisiti, si preferirà il candidato più giovane.

5. I tutor restano in carica per tre anni, rinnovabili per un solo triennio.

6. I tutor partecipano alle lezioni teoriche e all'attività pratica e curano il corretto funzionamento dell'attività didattica, secondo le istruzioni del Direttore della Scuola e del Consiglio Direttivo. A titolo esemplificativo, tengono i contatti con i relatori, verificano il materiale didattico utile per le lezioni, correggono gli elaborati svolti in corso d'anno dai tirocinanti, tengono il registro delle presenze e si adoperano, più in generale, per un proficuo e ordinato svolgimento dell'attività didattica.

7. I tutor riceveranno il riconoscimento di crediti formativi nella misura deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

8. Presso la segreteria della Scuola Forense verrà tenuto uno specifico elenco nominativo dei tutor, con indicata la data di nomina e di scadenza dell'incarico, che verrà periodicamente aggiornato.

#### **Art. 11 - Decorrenza degli effetti**

La disciplina del corso di formazione per l'accesso alla professione su base semestrale, con verifiche intermedie e finale, prevista nel presente Regolamento, in coerenza con le previsioni dell'articolo 10 del Regolamento ministeriale n°17/18 come modificato dal D.M. N° 133/18 e dal D.M. 9 giugno 2020 n. 80, si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore che coincide con il 31 marzo 2022.

#### **Art. 12 - Disciplina transitoria**

1. I tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti prima dall'entrata in vigore del Regolamento ministeriale n°17/18 come modificato dal D.M. n° 133/18 e dal D.M. 9 giugno 2020 n. 80 e quindi prima del 31 marzo 2022, che non abbiamo ancora assolto con profitto agli obblighi formativi di cui all'articolo 43 della legge n°247/12 e, conseguentemente, non abbiamo ancora ottenuto il certificato di compiuto tirocinio, sono obbligati a frequentare due moduli semestrali anche non consecutivi, per un monte ore complessivo non inferiore a centoventi ore.

2. Al termine di due semestri, il tirocinante che abbia frequentato in ogni singolo semestre almeno l'80% delle attività dei moduli di diritto sostanziale e processuale con le relative esercitazioni ed almeno il 70% delle attività in materia di Deontologia ed Ordinamento Professionale è ammesso alla verifica di profitto finale secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Viterbo, 28.12.2020

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO DEL 28/12/2020.